

48774/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 06/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO AGRO'
- Dott. GIOVANNI CONTI
- Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Dott. GIORGIO FIDELBO
- Dott. ANGELO CAPOZZI

- Presidente - SENTENZA N. 1715
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38336/2012
- Consigliere - (+ M. 43652/12)
- Rel. Consigliere - *vuoto*)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso l'ordinanza n. 3968/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 31/05/2012 e ordinanza n. 4438/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI del 18/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
~~letta~~ sentite le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE TINARI
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi



Udit i difensor Avv. M. D. AIELLO che ha chiesto accogliere i ricorsi

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 31.5.2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato la nullità della ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa il 21.5.2012 dal G.M. di Napoli all'esito del giudizio direttissimo nei confronti di _____ imputata di *resistenza e lesioni a pubblico ufficiale*. Tuttavia, secondo la stessa decisione, << resta ferma >> la medesima misura << in forza dell'ordinanza adottata dallo stesso giudice in data 28.5.2012 >>.
2. Con ordinanza del 18.6.2012 lo stesso Tribunale ha confermato l'indicata ordinanza cautelare del 28.5.2012 impugnata dalla difesa che aveva - tra l'altro - dedotto l'assenza di domanda cautelare in relazione ad essa.
3. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputata avverso entrambe le predette ordinanze deducendo:
 - 3.1. Quanto alla ordinanza del 31.5.2012 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto arbitrariamente il Tribunale aveva ritenuto la esistenza di un secondo titolo cautelare a carico dell'imputata: quello individuato nel provvedimento del 28.5.2012 altro non era che la motivazione dell'unico titolo cautelare emesso il 21.5.2012, giustamente annullato per difetto assoluto di motivazione.
4. Quanto alla ordinanza del 18.6.2012:
 - 4.1. inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606 co. 1 lett.c) c.p.p. in quanto quella che è stata individuata come seconda ordinanza cautelare - ovvero quella del 28.5.2012 - sarebbe stata emessa in assenza della domanda da parte dell'accusa e, pertanto, nulla ex art. 178 co. 1 lett.b), 179 co. 1 e 291 co. 1 c.p.p..
 - 4.2. mancanza della motivazione in ordine alla giustificazione resa dal Collegio sulla mancata consumazione del potere cautelare in capo al Giudice di prime cure e manifesta illogicità della medesima allorquando considera il medesimo punto del provvedimento giurisdizionale - dapprima - motivazione differita dell'ordinanza cautelare del 21.5.2012 e - successivamente - come autonomo titolo cautelare.
5. All'odierna udienza è stata disposta la riunione delle procedure.

Motivi della decisione



1. Il primo ricorso è inammissibile; il secondo fondato.
2. Invero, oggetto della prima decisione gravata era l'ordinanza cautelare del 21.5.2012 emessa con il dispositivo della sentenza ed al ricorso della difesa ha fatto seguito il suo annullamento per difetto assoluto di motivazione. Estranea al tema devoluto era, quindi, la supposta ulteriore ordinanza del 28.5.2012 che il Tribunale ha ritenuto di segnalare << in vita >> nell'ambito della rituale clausola che accompagna l'annullamento di misura cautelare (all'esito del quale si dispone la liberazione del detenuto << se non detenuto per altra causa >>). Purtuttavia, come è evidente, tale considerazione - ~~ancorchè la fattispecie palesi un peculiare collegamento tra il provvedimento annullato e quello segnalato vigente~~ - non può legittimare l'interesse a ricorrere dell'indagata, posto il totale accoglimento del ricorso avverso l'unico provvedimento del 21.5.2012 impugnato.
3. La seconda ordinanza impugnata è conseguente frutto della iniziativa difensiva determinato dalla precedente <<Indicazione>> del Tribunale circa l'esistenza di un ulteriore e sopravvenuto titolo cautelare del 28.5.2012.
4. A tal riguardo, risulterebbe del tutto fondata la deduzione difensiva secondo la quale tale secondo titolo sarebbe privo della corrispondente iniziativa del P.M., posto che quest'ultima aveva già dato luogo alla ordinanza del 21.5.2012, poi annullata. Evidentemente, è estranea all'ordinamento processuale una efficacia ultrattiva dell'unica istanza cautelare proposta nel corso del processo per direttissima.
5. ~~In realtà, alcuna autonomia può essere riconosciuta alla ordinanza contenuta nella sentenza depositata il 28.5.2012, non trattandosi di un secondo e distinto provvedimento, ma solo della stessa ordinanza del 21.5.2012 della quale è stata differita - in violazione dell'art. 292 co. 2 c.p.p. - la motivazione al momento della ostensione dei motivi della sentenza.~~
6. Pertanto, la ordinanza che ha confermato tale solo supposto secondo titolo è *ab initio* priva di un suo valido oggetto e va annullata senza rinvio in uno alla indicata ordinanza del 28.5.2012 che - come detto - non costituiva titolo cautelare.
7. L'imputata va, quindi, rimessa in libertà se non detenuta per altra causa.




P.Q.M.

**Annulla senza rinvio l'ordinanza del 18.6.2012 del Tribunale di Napoli
nonché quella del 28.5.2012 del Tribunale di Napoli ed ordina
l'immediata liberazione di _____ se non detenuta per
altra causa.**

Così deciso in Roma, 6.12.2012

Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

